



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

La Sezione, composta dai magistrati:

Presidente	Cinzia Barisano
Primo referendario	Giovanni Natali
Primo referendario	Nunzio Mario Tritto
Referendario	Daniela Piacente
Referendario	Donatella Palumbo, <i>relatrice</i>
Referendario	Antonio Arnò
Referendario	Benedetta Civilla

ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sull'istanza di parere avanzata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, come novellato dalla legge n. 118 del 5 agosto 2022, avente ad oggetto "*Deliberazione di Giunta della C.C.I.A.A. di Bari n. 16 del 31.1.2024 - Mercato Agricolo Alimentare Bari S.c.r.l. Approvazione della proposta di sottoscrizione dell'aumento scindibile del capitale sociale*";

visto il decreto datato 6.2.2024 della Presidente della Sezione, avente n. prot. 541 dell'8.2.2024, di assegnazione della predetta richiesta di parere;

udita la relatrice, referendario dott.ssa Donatella Palumbo, nella camera di consiglio del 15 marzo 2024, convocata con ordinanza n. 9/2024.

Premesso in

FATTO

Con nota trasmessa a mezzo *pec* del 2.2.2024, acquisita in pari data al protocollo di questa Sezione n. 449, il segretario generale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Bari ha trasmesso – ai fini delle verifiche previste dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175 del 19.8.2016 (*“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, di seguito T.U.S.P.), come modificati dall’art. 11 della legge n. 118 del 5.8.2022 (*“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”*) – copia conforme all’originale della deliberazione di Giunta della C.C.I.A.A. di Bari n. 16 del 31.1.2024, avente ad oggetto *“Mercato Agricolo Alimentare Bari S.c.r.l. Approvazione della proposta di sottoscrizione dell'aumento scindibile del capitale sociale”*.

La deliberazione è stata corredata della seguente documentazione:

- copia conforme all’originale della deliberazione di Giunta della C.C.I.A.A. di Bari n. 6 del 19.1.2024 avente ad oggetto *“Mercato Agricolo Alimentare Bari S.c.r.l. Determinazioni”*;
- verbale n. 36 del 25.1.2024 del Collegio dei Revisori dei Conti della C.C.I.A.A. di Bari *ex art. 30* del D.P.R. n. 254/2005 riguardante la deliberazione di Giunta della C.C.I.A.A. di Bari n. 6 del 19.1.2024;
- Piano industriale 2024/2026 della società M.A.A.B. S.c.r.l.;
- relazione illustrativa al Piano industriale;
- verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci della società M.A.A.B. S.c.r.l. del 29 dicembre 2023, redatto per atto del Notaio Patrizia Speranza (repertorio n. 96321, raccolta n. 36237, registrato a Bari l’11.1.2024 al n. 1415 serie 1T) corredato dai relativi allegati.

Dall’esame della documentazione trasmessa si rappresenta che:

- la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari figura tra i soci fondatori della società Mercato Agricolo Alimentare (M.A.A.B. S.c.r.l.), di cui detiene il controllo, con una quota dal valore nominale di € 31.891.535,00;
- il M.A.A.B. nasce con l’intento di realizzare a Bari una piattaforma logistica di terzo livello, capace di dare nuovo impulso al comparto agroalimentare attraverso la realizzazione di un *hub* al passo con i tempi, in linea con altre strutture simili in

Italia e all'estero e, soprattutto, in grado di soddisfare la domanda degli operatori del settore;

- la funzione primaria del M.A.A.B. consiste nel dare agli operatori una significativa opportunità di essere organizzati in una struttura che – nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza igienico-sanitaria ed eco-sostenibilità – sia in grado di offrire supporti logistici all'avanguardia per lo smistamento della merce fresca o conservata sui mercati locali, nazionale ed internazionali tramite terminali ferroviari, marittimi, aerei e stradali, facendone un polo di attrazione per tutto l'agroalimentare pugliese, con il triplice vantaggio di: facilitare l'incontro tra domanda e offerta, regolando il mercato e contenendo i prezzi, con evidenti benefici anti-inflattivi; salvaguardare, valorizzare e promuovere le produzioni locali; garantire controlli sistematici di qualità, sicurezza e tracciabilità dei prodotti;
- con deliberazione di Giunta della C.C.I.A.A. di Bari n. 161 del 19.12.2023, avente ad oggetto *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.. Determinazioni”*, è stata ribadita la volontà di mantenere la partecipazione nel M.A.A.B. senza interventi di razionalizzazione, ritenendola *“strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali”*, così come previste dalla legge n. 580/1993, modificata dalla legge n. 219/2016, ed il M.A.A.B. è stato inquadrato tra le società che producono servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) T.U.S.P.;
- nel corso dell'anno 2022, per effetto del D.M. 2.12.2022, il M.A.A.B. è risultato assegnatario della somma di € 6.200.000,00 (con la totalità dei costi ammessi a rimborso) nell'ambito delle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti per lo sviluppo della logistica agroalimentare, tramite il miglioramento della capacità *logistica* dei mercati agroalimentari all'ingrosso rientranti nell'investimento 2.1. (*“Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo”*), della Missione 2 (*“Rivoluzione verde e transizione ecologica”*), componente 1 (*“Agroalimentare sostenibile ed economia circolare”*) del P.N.R.R.;

- il progetto denominato “M.A.A.B. 4.0”, aggiudicatario dei fondi del P.N.R.R., rientra in una logica di evoluzione della struttura mercatale già avviata attraverso interventi protesi all’innovazione dei processi, alla digitalizzazione e all’efficientamento energetico, grazie ai quali si intende creare un polo d’innovazione e sperimentazione nella città di Bari, quale punto di riferimento di una grande tradizione di eccellenza nell’agroalimentare, con particolare attenzione al processo di trasformazione tecnologica e di incubazione di *start up*;
- per dare seguito a tali obiettivi strategici, il Consiglio di Amministrazione del M.A.A.B. nell’adunanza del 4.12.2023 ha deciso di convocare l’Assemblea straordinaria dei soci per deliberare sulla proposta di aumento scindibile del capitale sociale da € 35.581.587,00 ad € 37.100.000,00, indispensabile per perseguire i fondamentali scopi di: dare esecuzione e completamento ad interventi strutturali che consentano l’ingresso dei primi sedici operatori e la conseguente messa in funzione della struttura; dotare il M.A.A.B. di mezzi finanziari propri a copertura della quota di cofinanziamento da apportare in seno al progetto “M.A.A.B. 4.0”; effettuare gli interventi utili ed indispensabili alla messa in funzione di un laboratorio chimico-microbiologico dotato di arredi tecnici, generatori e impianti gas ultra puri e strumentazione scientifica ad alto contenuto tecnologico, dove verrà trasferito il laboratorio chimico merceologico della C.C.I.A.A. di Bari – Azienda speciale SAMER;
- l’Assemblea straordinaria dei soci del M.A.A.B. S.c.r.l., nell’adunanza del 29.12.2023, ha approvato all’unanimità la proposta di aumento, scindibile, del capitale sociale, stabilendo di: aumentare il capitale sociale da € 35.581.587,00 ad € 37.100.000,00, offrendolo in opzione ai soci; fissare al 31.2.2025 il termine per la sottoscrizione da parte dei soci dell’aumento di capitale e contestuale versamento almeno del 25% previsto dalla legge; offrire ai terzi, nonché agli stessi sottoscrittori, l’eventuale capitale rimasto inoperto, fissando il termine massimo per la sottoscrizione al 30.9.2025; considerare l’aumento scindibile e, quindi, da realizzare anche per il minor importo delle sottoscrizioni raccolte a tale ultima data; nell’ipotesi di non integrale versamento, versare il restante importo a richiesta del Consiglio di Amministrazione;

- con deliberazione n. 6 del 19.1.2024 avente ad oggetto “*Mercato Agricolo Alimentare Bari S.c.r.l. Determinazioni*” la Giunta della C.C.I.A.A. di Bari, all’unanimità, ha espresso condivisione alla proposta della Presidente di sottoscrizione dell’aumento, scindibile, del capitale sociale della società M.A.A.B. S.c.r.l., per complessivi € 1.525.247,00 (da € 35.581.587,00 ad € 37.100.000,00), opzionando una quota dell’incremento di capitale proporzionale a quella attualmente detenuta (che è dell’89,65%) e quindi pari a € 1.368.615,00;
- con verbale n. 36 del 25.1.2024 il Collegio dei revisori dei conti della C.C.I.A.A. di Bari ha espresso, all’unanimità, parere favorevole relativamente alla statuizione precedentemente indicata, contenuta nella deliberazione n. 6 del 19.1.2024 della Giunta della C.C.I.A.A. di Bari, richiamando “*la necessità di assicurare la concreta fattibilità del Piano industriale M.A.A.B. 2024/2026 a cura degli amministratori della società consortile a r.l. e la imprescindibile attività di monitoraggio e controllo a cura della C.C.I.A.A. di Bari sull’attività aziendale della società partecipata, tenuto conto della dimensione importante sul piano finanziario e patrimoniale della partecipazione camerale della compagine societaria – quasi totalitaria – e degli eventuali impatti negativi che si potrebbero determinare sull’equilibrio economico-patrimoniale dell’ente camerale laddove il Piano industriale non dovesse andare a buon fine*”;
- con deliberazione n. 16 del 31.1.2024 avente ad oggetto “*Mercato Agricolo Alimentare Bari S.c.r.l. Approvazione della proposta di sottoscrizione dell’aumento scindibile del capitale sociale*” la Giunta della C.C.I.A.A. di Bari, all’unanimità, ha approvato in via definitiva la proposta di sottoscrizione dell’aumento, scindibile, del capitale sociale della società M.A.A.B. S.c.r.l., relativamente alla quota di competenza della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bari, pari a € 1.368.615,00 (89,65%).

Considerato in

DIRITTO

1. Il controllo della Corte dei conti ex art. 5 comma 3 T.U.S.P.: natura e caratteri

1.1. L'art. 5 T.U.S.P.

L'art. 5 T.U.S.P., nel testo risultante a seguito delle modifiche di cui alla citata legge n. 118/2022 (entrata in vigore il 27.8.2022) così dispone: *“1. Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. 2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate. 3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli*

enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni".

1.2. La deliberazione n. 16/2022/QMIG delle Sezioni riunite in sede di controllo

Una ricostruzione ampia e articolata delle funzioni attribuite alla Corte dei conti dai nuovi commi 3 e 4 dell'art. 5 T.U.S.P. è stata offerta dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 16/2022/QMIG che si è soffermata sulla natura, sugli esiti e sugli aspetti procedurali della nuova funzione, sui parametri di riferimento della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, sull'onere di motivazione analitica gravante sulle Pubbliche Amministrazioni interessate a costituire (o partecipare a) società.

In detta sede, le Sezioni riunite hanno chiarito che:

- l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario, sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente, è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari, tra quelli ammessi dal T.U.S.P.; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta ad attuare la determinazione amministrativamente assunta, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale);
- la funzione attribuita alla Corte dei conti dalla novella legislativa si colloca nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di "sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta dell'Amministrazione, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato; ciò in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto molteplici profili";

- il richiamo operato dal comma 3 dell'art. 5 ai precedenti commi 1 e 2 richiede che la Corte dei conti verifichi che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione in ordine a: a) necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali (come declinate dall'art. 4 T.U.S.P.); b) ragioni e finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato; c) compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; d) assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese; inoltre, la Corte dei conti deve valutare la conformità della delibera agli artt. 4, 7 e 8 T.U.S.P., con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- il parere previsto dall'art. 5 comma 4 T.U.S.P. postula l'espletamento di *"una peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti"*, non suscumbibile nella tradizionale funzione consultiva coniata dall'art. 7 comma 8 della legge n. 131 del 5.6.2003.

2. Il presupposto soggettivo del controllo ex art. 5 comma 3 T.U.S.P.

In base all'art. 2 comma 1 lett. a) T.U.S.P., per amministrazioni pubbliche si intendono *"le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*. Orbene, per l'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 sono amministrazioni pubbliche *"tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"*.

Dunque, alla luce del chiaro dettato normativo, è indubbio che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bari rientri nel novero delle amministrazioni pubbliche definito dal T.U.S.P., tenuto conseguentemente al rispetto delle disposizioni degli artt. 4, 5, 7 e 8 T.U.S.P.

3. Il presupposto oggettivo del controllo ex art. 5 comma 3 T.U.S.P. e la deliberazione n. 19/2022/QMIG delle Sezioni riunite in sede di controllo

Il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 5 T.U.S.P. assoggetta al controllo della Corte dei conti *“l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite”*, ad eccezione dei casi in cui la predetta costituzione o il predetto acquisto, anche attraverso aumento di capitale, avvengano in conformità a espresse previsioni legislative.

A giudizio delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte, chiamate a pronunciarsi sui limiti della assoggettabilità dei provvedimenti che deliberano operazioni cc.dd. straordinarie (in particolare, trasformazione, fusione, sottoscrizione di aumento di capitale sociale), con la deliberazione n. 19/2022/QMIG si è statuito che *“l'art. 5, comma 3, T.U.S.P. ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. In questa prospettiva, [...] si giustifica l'obbligo, per l'amministrazione, di fornire analitica motivazione con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 T.U.S.P.), nonché sul piano della convenienza, economica e finanziaria, rispetto ad altre formule gestionali. Tali valutazioni non sarebbero riferibili a soggetti societari esistenti o partecipati dalla medesima amministrazione, traducendosi in una riedizione di scrutini che avrebbero dovuto essere già condotti in precedenza [...] L'assunzione della qualità di socio segna, pertanto, la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all'esame della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 5, comma 3, T.U.S.P., e quelli invece esclusi o, meglio, per i quali la legge non ne impone la trasmissione. In particolare, la ridetta procedura preliminare di valutazione non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale che l'ente è chiamato ad approvare nella qualità di socio, la trasformazione fra tipi societari e la fusione”.*

Ciò posto, tenuto conto dell'anzidetto quadro normativo e giurisprudenziale, il Collegio è chiamato a stabilire se l'atto deliberativo sottoposto all'odierno vaglio, con cui si dispone la sottoscrizione da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Bari dell'aumento, scindibile, del capitale sociale della società M.A.A.B. S.c.r.l., per complessivi € 1.525.247,00 (da € 35.581.587,00 ad € 37.100.000,00), opzionando una quota dell'incremento di capitale proporzionale a quella attualmente detenuta (che è dell'89,65%) e quindi pari a € 1.368.615,00, rientri nel novero degli atti suscettibili di esame ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 T.U.S.P..

Al riguardo appare dirimente la circostanza che tale sottoscrizione di aumento scindibile di capitale sociale non comporta anche l'acquisto della posizione di socio, come richiesto dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la citata deliberazione n. 19/2022/QMIG, atteso che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Bari risulta già socia della società consortile a responsabilità limitata Mercato Agricolo Alimentare Bari (M.A.A.B.), detenendo una quota pari all'89,65% del capitale sociale.

4. Conclusioni

Sulla base delle suesposte argomentazioni e nel segno del chiaro dettato della deliberazione n. 19/2022/QMIG delle Sezioni riunite in sede di controllo, la Sezione regionale di controllo per la Puglia ritiene che la sottoscrizione dell'aumento scindibile del capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata Mercato Agricolo Alimentare Bari (M.A.A.B.) approvata dalla Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Bari con deliberazione n. 16 del 31 gennaio 2024, limitatamente alla quota di propria competenza (pari a € 1.368.615,00 – 89,65% del capitale sociale), non rientri tra quelle assoggettabili al controllo *ex art.* 5, commi 3 e 4, T.U.S.P., essendo la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Bari già socia della M.A.A.B. S.c.r.l..

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Puglia, in ragione delle motivazioni che precedono, dichiara il non luogo a provvedere *ex art.* 5 commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 sulla deliberazione n. 16 del 31 gennaio 2024 della Giunta della Camera di

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Bari, avente ad oggetto la sottoscrizione dell'aumento scindibile del capitale sociale della società consortile a responsabilità limitata Mercato Agricolo Alimentare Bari (M.A.A.B.);

DISPONE

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, entro cinque giorni dal deposito, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Bari, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 175/2016;

ORDINA

alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Bari di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 15 marzo 2024

Il Magistrato relatore

Donatella Palumbo



DONATELLA
PALUMBO
CORTE DEI CONTI
15.03.2024
14:05:54
GMT+01:00

La Presidente

Cinzia Barisano



CINZIA BARISANO
CORTE DEI CONTI
18.03.2024 14:26:40
GMT+01:00

Il Direttore della Segreteria

Salvatore Sabato



SALVATORE
SABATO
CORTE DEI CONTI
18.03.2024
14:34:13
GMT+01:00